



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE terza CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. **698/2024** del Ruolo Generale promossa da:

Parte_1 c.f. **P.IVA_1**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. Marcello Paleari;

ATTRICE OPPONENTE

contro

Controparte_1 c.f. **C.F._1**) e **CP_2**
(**C.F._2** , con il patrocinio dell'avv. Luca Borsani;

CONVENUTI OPPOSTI

Conclusioni delle parti

Per parte attrice opponente:

«In via preliminare:

- *Accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Busto Arsizio nell'emissione del decreto ingiuntivo in virtù della clausola arbitrale, con cui le parti hanno derogato alla competenza del giudice ordinario per ogni possibile e futura controversia relativa al contratto che le vede coinvolte, come espressamente indicato all'art. 27 del contratto, per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 02/2024, per essere stato emesso da un Giudice incompetente a conoscere la questione, con vittoria di spese, diritti ed onorari, ed attribuzione al procuratore costituito.*
- *Accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Busto Arsizio per essere competente il Tribunale di Monza, in quanto le parti hanno concordato espressamente di devolvere qualsiasi controversia derivante dal contratto alla competenza in via esclusiva del Foro di Monza ex art. 15 del contratto di subappalto e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 02/2024, per essere stato emesso da un Giudice incompetente a conoscere la questione, con vittoria di spese, diritti ed onorari, ed attribuzione al procuratore costituito.*
- *Accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Busto Arsizio nell'emissione del decreto ingiuntivo per essere competente il Tribunale di Monza o il Tribunale di Milano in base ai criteri di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 02/2024, per essere stato emesso da un Giudice incompetente a conoscere la questione, con vittoria di spese, diritti ed onorari, ed attribuzione al procuratore costituito.*

Ancora in via preliminare

- *Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei sigg.ri **Controparte_1** e **CP_2** n.q. di eredi del sig. **Parte_2** per le motivazioni esposte al punto 2 del presente atto di opposizione.*
- *Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 02/2024 per mancanza dei requisiti ex lege*

previsti per tutto quanto esposto e documentalmente provato e per l'effetto disporre la revoca.

- Ci si oppone fermamente, sin da ora, all'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, in quanto la spiegata opposizione è fondata su prova scritta.

- Nel merito, ferme restando le eccezioni formulate:

1. Accogliere integralmente il presente atto di opposizione, perché fondato in fatto ed in diritto con ogni declaratoria inerente e consequenziale alla inesistenza del credito azionato in sede monitoria e per l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e disporre la revoca;

2. Accertare e dichiarare che l'importo richiesto non è dovuto per tutte le motivazioni esposte.

3. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare i sigg.ri (C.F.:) e (C.F.:) al pagamento nei confronti della dell'importo pari ad euro 121.000,00, per tutte le motivazioni esposte.

4. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare i sigg.ri (C.F.:) e (C.F.:) al pagamento nei confronti della di quella somma equa e giusta che riterrà il Giudicante per il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'opponente.

5. In via subordinata, qualora l'Ill.mo Giudicante ravvisi una seppur parziale soccombenza dell'odierna resistente, e quindi nella malaugurata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, accogliere l'eccezione di compensazione ex art. 35 c.p.c. e per l'effetto compensare l'eventuale importo accertato e dovuto ai ricorrenti con la maggiore somma di euro 121.000,00 spettante alla credito per tabulas dimostrato.

Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione e distrazione al sottoscritto procuratore antistatario.

Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, anche in relazione al comportamento processuale di controparte.».

Per parte convenuta opposta:

«Alla luce di quanto sopra esposto voglia l'Ill.Mo Tribunale

Preliminarmente

Concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 cpc al decreto emesso anche eventualmente parziale in relazione al credito di cui alla fattura 48/2022 per euro 42.898,13, a seguito della comprovata autorizzazione a fatturazione e piano di pagamento (docc. 10, 12, 13, 17).

In via principale

Confermare il decreto ingiuntivo n. 2/2024 del 02/01/2024 RG n. 5134/2023 e dunque condannare al pagamento a favore della ricorrente di:

- la somma di € 227.324,00;

- gli interessi come da domanda;

- le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.600,00 per compenso professionale, € 406,50 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge ed oltre alle successive occorrenze

In via principale

Condannare l'opponente al versamento della trattenuta del 10% dell'importo non versata sulle sui SAL precedenti per complessivi euro 3.150,00.

In via principale

Respingere l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto e condannare alle spese del giudizio di opposizione secondo parametri DM 55/2014 s.m.i. valori medi dello scaglione di riferimento.».

Motivi della decisione

Con decreto ingiuntivo n. 2/2024, emesso in accoglimento del ricorso depositato da e quali eredi di titolare dell'impresa individuale Elektra di Pravettoni Franco, il Tribunale di Busto Arsizio ingiungeva a di pagare ai ricorrenti il complessivo importo di € 227.324,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per le forniture di materiale e

manodopera rese in favore della società ingiunta dal defunto **Parte_2** in esecuzione di tre contratti di subappalto relativi ad altrettanti cantieri a Milano.

Parte_1 proponeva tempestiva opposizione, eccependo, innanzitutto, l'incompetenza del Tribunale a decidere la causa, in ragione delle clausole compromissorie presenti in due dei tre contratti, che avrebbero imposto di deferire ad arbitri ogni eventuale controversia avente ad oggetto gli accordi intercorsi.

L'opponente eccepiva, inoltre, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio, poiché nel terzo contratto, privo di clausole arbitrali, le parti avevano convenzionalmente stabilito, quale foro competente in via esclusiva a dirimere eventuali liti, il Tribunale di Monza, città ove aveva sede la società attrice e che, in subordine, la causa avrebbe dovuto essere radicata innanzi al Tribunale di Milano, luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Parte_1 eccepiva, ulteriormente, il difetto di legittimazione attiva di **Controparte_1** e [...] **CP_2** essi, secondo l'attrice, avevano proseguito l'attività dell'impresa individuale dopo il decesso del titolare e, così facendo, avevano dato vita ad una società di fatto, unica legittimata a promuovere l'azione monitoria.

Nel merito, deduceva che le prestazioni riportate nelle fatture nn. 2/2023, 3/2023, 4/2023 e 5/2023 non erano mai state eseguite dall'impresa subappaltatrice, che quelle di cui alle fatture nn. 46/2022, 47/2022 e 48/2022 erano già state remunerate con acconti e che il saldo non era stato versato a causa dell'abbandono dei cantieri da parte degli eredi di **Parte_2** circostanza che, oltre ad avere costretto **Parte_1** ad incaricare altra impresa del completamento dei lavori, ne aveva compromesso la reputazione sul mercato, con ripercussioni in termini di perdita di commesse.

La committente affermava, inoltre, che gli acconti erano stati versati al solo fine di consentire ad *Elektra* di intraprendere i lavori e che i medesimi acconti avrebbero dovuto essere detratti in percentuale dai pagamenti progressivamente erogati in base allo stato di avanzamento dei lavori. L'impresa subappaltatrice affermava, perciò, di avere diritto alla restituzione di € 121.000,00, fermo restando il proprio diritto al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante conseguenti ai ritardi accumulati dalla controparte nel completamento delle opere, da liquidarsi in via equitativa.

Essa concludeva, dunque, domandando, in via preliminare, la revoca del decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'incompetenza del Foro adito, effetto delle clausole contrattuali di compromesso e di deroga alla competenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio in favore di quelli di Monza o Milano, e l'accertamento del difetto di legittimazione attiva di **Controparte_1** e di **CP_2**.


Nel merito, domandava accertarsi l'inesistenza del credito *ex adverso* azionato e, in via riconvenzionale, la condanna dei convenuti opposti alla restituzione di € 121.000,00 ed al risarcimento dei danni cagionati, da liquidarsi in via equitativa, ovvero, in subordine, la compensazione dei contrapposti crediti vantati dalle parti.

Controparte_1 e di **CP_2** si costituivano con comparsa depositata in data 14.06.2024, contestando integralmente le difese avversarie.

Essi deducevano, innanzitutto, l'inefficacia delle clausole arbitrali e derogative della competenza del Tribunale di Busto Arsizio invocate dalla controparte, difettando le stesse della specifica e separata sottoscrizione prescritta dall'art. 1341, comma 2, c.c., resa necessaria dal fatto che i relativi contratti di subappalto erano stati predisposti in via unilaterale da **Parte_1**.

I convenuti opposti rilevavano l'inesistenza di qualsivoglia società di fatto tra coeredi, non avendo essi in alcun modo proseguito l'attività d'impresa del *de cuius* ed essendosi, semmai, limitati al pagamento dei debiti contratti da *Elektra* ed alla riscossione dei crediti da questa vantati.

Gli eredi **CP_1** ribadivano, quindi, la fondatezza della domanda spiegata in via monitoria, deducendo l'esatto adempimento dell'impresa subappaltatrice alle obbligazioni nascenti dai tre contratti stipulati e la conseguente debenza dei pagamenti richiesti.



Domandavano, perciò, la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, il rigetto delle domande avversarie e l'integrale conferma del decreto medesimo, oltre alla condanna di *Parte_1* al pagamento degli importi dovuti e non versati in base ai S.A.L., pari a € 3.150,00. Depositate le memorie *ex art. 171-ter c.p.c.*, la causa era quindi istruita sulla base dei soli documenti prodotti, atteso il rigetto delle istanze istruttorie formulate dalle parti, ed era infine trattenuta in decisione all'esito dell'udienza *ex art. 281-sexies c.p.c.* celebrata il 26.03.2025.

*** **

Devono essere innanzitutto scrutinate le eccezioni preliminari formulate da *Parte_1*. Quanto all'*exceptio compromissii* formulata con riferimento alle clausole arbitrali contenute nei contratti di subappalto, la stessa è solo in parte fondata.

È indubbio che i contratti di cui trattasi erano stati predisposti unilateralmente dalla società opponente per essere successivamente sottoposti alla firma dell'impresa *Elektra* di *Parte_2*. In tal senso depone primariamente l'elemento formale dato dal fatto che essi erano stati redatti da *Parte_1* sulla propria carta intestata ed erano stati successivamente trasmessi alla ditta subappaltatrice per la sottoscrizione, come dimostrato dai messaggi di posta elettronica inviati dall'attrice opponente a [...] *Parte_2* all'epoca dei fatti, i quali recano in allegato i documenti da sottoporre ad *Elektra* per la firma (si vedano i documenti nn. 34, 35 e 36 del fascicolo di parte convenuta).

Ciò che più conta è, comunque, che nulla dimostra che *Elektra* avesse apportato modifiche al testo dei contratti (il raffronto tra i documenti trasmessi a mezzo posta elettronica e quelli effettivamente sottoscritti evidenzia la perfetta identità di contenuto), né vi è prova del fatto che tra le parti fosse preliminarmente intercorsa una seppur embrionale trattativa diretta a definire consensualmente le condizioni contrattuali.

In difetto di prova circa l'esistenza di un preventivo confronto tra le parti teso a plasmare in condizioni di parità il contenuto delle clausole negoziali - prova che sarebbe stato onere dell'opponente offrire onde neutralizzare l'eccezione avversaria - trova applicazione il disposto dell'art. 1341, comma 2, c.c., a mente del quale le condizioni che stabiliscono a favore di chi le ha predisposte clausole compromissorie o deroghe alla competenza sono efficaci soltanto se specificamente approvate per iscritto (cfr. Cass. Civ., Sez. VI – III, Ordinanza 14.02.2023, n. 4531).

Orbene, nel caso di specie risulta che soltanto il contratto di subappalto avente ad oggetto il cantiere di via Murat era stato redatto con criteri conformi ai requisiti formali imposti dall'art. 1341 c.c., con sottoscrizione onnicomprensiva apposta dall'impresa subappaltatrice in calce al documento e con separata sottoscrizione della clausola compromissoria dettata dall'art. 27.


Il contratto relativo al cantiere di largo Donegani, invece, recava unicamente la sottoscrizione finale di *Elektra*, con la quale essa aveva approvato il regolamento contrattuale nel suo complesso, ma difettava dell'approvazione specifica e separata della clausola arbitrale, parimenti prevista dall'art. 27.

Il contratto di via dei Missaglia, che a differenza dei primi due, conteneva una convenzione derogativa della competenza territoriale, indicando in via esclusiva nel Tribunale di Monza il Giudice competente a dirimere ogni controversia tra le parti, non recava invece alcuna sottoscrizione ad opera di *Elektra*.

Da quanto sopra discende che, mentre deve riconoscersi valida ed efficace la clausola compromissoria contenuta nel contratto inerente al cantiere di via Murat e che, conseguentemente, deve dichiararsi fondata la relativa eccezione di parte opponente, non altrettanto può dirsi della analoga clausola arbitrale e di quella di deroga alla competenza territoriale rispettivamente contenute nell'accordo relativo al cantiere di largo Donegani e di quello relativo al cantiere in via dei Missaglia, in quanto entrambe prive dei requisiti di legge.

Le eccezioni formulate da *Parte_1* con riferimento a tali clausole sono, dunque, infondate e da rigettare.

Va comunque ulteriormente osservato che l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio in favore di quello di Monza ovvero, in via concorrente, di quello di Milano, risulterebbe comunque inammissibile. L'opponente, infatti, contestava la competenza territoriale del Tribunale adito



con riferimento al foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c. ed al foro alternativo di cui all'art. 20 c.p.c., rispettivamente foro generale delle persone giuridiche (*Parte_1* ha sede a Monza) e foro del luogo di adempimento delle obbligazioni (tutti i cantieri si trovavano nel territorio del Comune di Milano). Tuttavia, per consolidata giurisprudenza, in tema di competenza territoriale derogabile per determinare la quale la quale sussistano più criteri concorrenti, grava sulla parte che eccepisce l'incompetenza del giudice adito l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. Nel caso di specie, *Parte_1* non deduceva alcunché in ordine al cosiddetto *forum destinatae solutionis* scaturente dal combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c. e 20 c.p.c., in base al quale, in caso di obbligazioni pecuniarie, è anche competente il Giudice del luogo di domicilio del creditore, ovvero, per quanto di interesse, il Tribunale di Busto Arsizio, nel cui circondario ricadono sia il Comune di Parabiago, sede dell'impresa individuale *Elektra*, sia il Comune di Legnano, luogo di residenza dei convenuti opposti.

In difetto di motivata e specifica contestazione estesa anche all'applicabilità di detto criterio di collegamento, l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio in favore del foro di Monza o di quello concorrente di Milano non può essere accolta (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 14.07.2015, n. 14655).


Parimenti da rigettare è l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione ad agire in capo a [...] *CP_1* ed a *CP_2* più propriamente qualificabile come contestazione del difetto di titolarità attiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

La legittimazione ad agire propriamente detta, infatti, si iscrive nella cornice del diritto all'azione, cioè nel diritto di agire in giudizio ed è funzionale, quindi, ad individuare la titolarità di tale diritto. Conseguentemente, ragionando *ex art. 81 c.p.c.*, a norma del quale «*fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui*», la legittimazione attiva sussiste ogniqualvolta un soggetto faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. "Parti" sono, perciò, tanto il soggetto che domanda in nome proprio, quanto l'affermato titolare del lato passivo del rapporto sostanziale nei cui confronti la domanda è proposta. Dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, oggetto di analisi può essere unicamente la domanda, nella quale occorre che l'attore affermi di essere il titolare del diritto dedotto in giudizio (Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza 16.02.2016, n. 2951. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza 26.09.2024, n. 25713).

La condizione descritta risulta certamente rispettata nella presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che *Controparte_1* e *CP_2* agivano in via monitoria affermandosi titolari per successione del *de cuius*, *Parte_2* del diritto sostanziale di credito a questi originariamente spettante.

Svolte tali doverose precisazioni, si osserva che la tesi attorea secondo la quale l'azione giudiziale avrebbe dovuto essere promossa non già personalmente dagli eredi del defunto *Parte_2* bensì dalla società di fatto instauratasi tra i medesimi, non può infatti essere condivisa. Essa si fonda sul presupposto che i convenuti avessero proseguito l'attività d'impresa di cui il *de cuius* era stato titolare. Tuttavia, tale assunto rimaneva del tutto indimostrato, non venendo suffragato da alcun riscontro documentale (nessun documento offerto in comunicazione da *Parte_1* è, difatti, idoneo ad offrirne conferma) e non avendo parte opponente neppure richiesto l'ammissione di mezzi di prova orale atti a dimostrarlo.

Piuttosto, è la stessa attrice, in maniera contraddittoria, ad imputare ai convenuti di avere abbandonato i cantieri dopo il decesso di *Parte_2* in tal modo offrendo un indizio a sostegno della tesi sostenuta da *Controparte_1* e da *CP_2* secondo la quale gli eredi non avevano dato alcun seguito all'attività d'impresa del defunto, essendosi limitati a riscuotere i crediti e a saldare i debiti caduti in successione.



Passando ad esaminare il merito delle domande svolte dalle parti, non è superfluo rammentare che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è circoscritto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (cfr. *ex plurimiis*, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 17.12.2024, n. 32959 e Cass. Civ., Sez. VI – L, Ordinanza 28.05.2019, n. 14486). Sul piano sostanziale, pertanto, la qualità di attore è propria del creditore-opposto che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su questi incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito, mentre spetta all'opponente provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. È, dunque, la parte opposta a dovere dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre all'opponente compete di contestarlo, allegando circostanze estintive, modificative o impeditive dell'altrui diritto, ovvero l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda. (v. Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533: «*In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento*»).

Nella fattispecie in esame, dunque, l'onere di offrire la prova circa la fondatezza delle proprie pretese gravava sugli opposti *Controparte_1* e *CP_2* mentre sull'opponente *Parte_1* incombeva l'onere di comprovare l'esistenza dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi di dette pretese, nonché dei fatti costitutivi della domanda riconvenzionale formulata.

Ciò posto, va, innanzitutto, ribadito che dall'indagine deve essere espunta la domanda vertente sul credito nascente dal contratto di subappalto relativo al cantiere di via Murat, in quanto ogni questione a tale riguardo andrà deferita ad un collegio arbitrale per via della sopra citata clausola compromissoria.

Il credito azionabile in giudizio deve, perciò, essere *in primis* opportunamente ridotto, dovendosi dedurre dall'importo di € 227.324,00 richiesto da parte opposta le somme portate dalle fatture n. 46/2022 (€ 22.500,00) e n. 3/2023 (€ 42.000,00), relative alle prestazioni eseguite presso il cantiere di via Murat, ferma restando la necessità di verificare se il credito residuo risulti adeguatamente provato nel suo esatto ammontare.

Orbene, la domanda giudiziale intrapresa da *Controparte_1* e *CP_2* in qualità di eredi di *Parte_2* risulta solo in parte fondata, non essendo stata raggiunta la prova circa l'integrale sussistenza del credito residuo azionato.

In verità, la copiosa documentazione offerta in comunicazione dai convenuti opposti non consente di ricostruire compiutamente gli interventi realizzati presso i cantieri di largo Donegani e di via dei Missaglia a Milano. Si vedano, a mero titolo di esempio, gli *screenshot* relativi ad alcune *chat* che sarebbero intercorse tra le maestranze di cantiere (docc. 53, 66, 67 e 68), privi del benché minimo riferimento ai luoghi di causa ed alle lavorazioni in corso, come pure le rendicontazioni delle ore lavorate (docc. 55 e 56), redatte su carta non intestata, non sottoscritte e non firmate, dunque non riconducibili a chicchessia, allo steso modo delle commesse attribuite alla società *Parte_3* (docc. 58 e 60), cui *Elektra* aveva subappaltato parte delle opere.

Nonostante tali lacune, i restanti documenti offrono comunque appigli decisivi in favore dell'accoglimento della domanda.

Quanto al cantiere di largo Donegani, di estremo rilievo è, innanzitutto, la comunicazione inviata da *Parte_1* ad *Elektra* l'01.02.2023 (si veda il documento n. 13 del fascicolo di parte convenuta), nella quale la società committente rendeva noto il "piano pagamenti" di tre delle fatture che, secondo gli opposti, erano rimaste insolute, vale a dire:

- la n. 46/2022 per € 22.500,00 (relativa al cantiere di via Murat e, dunque, non più rilevante in questa sede per le ragioni esposte);

- la n. 47/2022 per € 30.000,00 (relativa al cantiere di largo Donegani) da saldare entro il 15.02.2023;
- la n. 48/2022 per € 42.898,10 (relativa al cantiere di via dei Missaglia) da saldare entro il 28.02.2023.

La dichiarazione in esame appare particolarmente pregnante, poiché, pur non potendo valere quale vera e propria ricognizione di debito, non provenendo dal legale rappresentante dell'impresa opponente ma da altro componente del Consiglio di amministrazione (cfr. visura camerale di cui al documento n. 17), essa attesta l'intendimento di *Parte_1* di pagare le somme oggi pretese dagli eredi *CP_1* e costituisce, dunque, manifestazione di un contegno chiaramente incompatibile con la contestazione in giudizio delle prestazioni fatturate, inducendo a ritenere effettivamente dovuti i relativi compensi. Del resto, in corso di causa parte opponente, pur negando il valore di riconoscimento di debito alla comunicazione in questione, non ne disconosceva la provenienza e non ne contestava il contenuto, ciò che contribuisce ad avvalorare la fondatezza delle tesi avversarie.

Altrettanto significativo è lo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 3/2022 (documento n. 44).

Nell'enumerare le prestazioni oggetto del subappalto, esso menzionava la c.d. "variante contrattuale 01", di cui all'ordine di acquisto F374, ovvero il cosiddetto "addendum al contratto di subappalto" inerente al cantiere di via Donegani (documento n. 3), in relazione al quale gli eredi *CP_1* avevano emesso la fattura n. 4/2023 di importo pari a € 14.326,29 (documento n. 21).

Il S.A.L. in esame menzionava, però, anche la fattura n. 2/2023, di importo pari a € 70.000,00 (documento n. 23), e faceva altresì riferimento al precedente *CP_3* n. 2/2022, a propria volta inerente alle opere quantificate nella fattura n. 47/2022 di importo pari a € 30.000,00 (documento n. 4).

Ulteriore e dirimente aspetto da considerare risiede nel fatto che il documento in discorso recava, in calce, il timbro e la firma apposti per accettazione da *Parte_1* ciò che contribuisce ad avvalorare le tesi di parte opposta circa la sussistenza del credito azionato in relazione alle predette fatture e, ad un tempo, sconfessa la difesa dell'opponente secondo cui che le prestazioni indicate nelle fatture nn. 2, 3, 4 e 5 del 2023 sarebbero state inesistenti. Se così fosse, è agevole ritenere che essa non avrebbe mai acconsentito a sottoscrivere documenti attestanti l'esecuzione di prestazioni non effettuate.

Considerazioni analoghe valgono per quanto riguarda il cantiere di via dei Missaglia.

Possono, innanzitutto, ripetersi le valutazioni già espresse al riguardo della comunicazione a mezzo posta elettronica di cui al documento n. 13 del fascicolo di parte convenuta, con la quale *Parte_1* rendeva noto ad *Elektra* lo scadenziario dei pagamenti alla stessa spettanti. Essa, infatti, menzionava espressamente anche la fattura n. 48/2022 relativa alle prestazioni eseguite presso il cantiere in argomento, di importo pari a € 42.898,10 e da saldare entro il 28.02.2023.

L'esistenza del relativo credito risulta suffragata dal S.A.L. n. 1/2022 (documento n. 10 del fascicolo di parte convenuta), relativo alla commessa S032/22 (ovvero proprio il subappalto dei lavori presso il cantiere di via dei Missaglia, identificato con tale codice alfanumerico nella conferma d'ordine trasmessa dall'opponente alla subappaltatrice con la comunicazione a mezzo posta elettronica di cui al documento n. 34).

Tale Stato di Avanzamento Lavori, che attestava la realizzazione di opere per un controvalore di € 42.898,10, coincidente con l'importo indicato nella fattura n. 48/2022 (documento n. 11), risulta accettato da *Parte_1* attraverso l'apposizione di timbro e sottoscrizione in calce, esattamente come avvenuto con il S.A.L. n. 3/2022 riferito al cantiere di largo Donegani.

Possono, allora, reiterarsi le medesime motivazioni precedentemente esposte a proposito del fatto che l'approvazione di un documento attestante l'esecuzione di opere per un determinato controvalore fa necessariamente presumere che il committente avesse convenuto con il subappaltatore in merito alla loro effettiva esecuzione, alla conseguente legittimità delle pretese economiche del subappaltatore stesso ed alla congruità dei compensi richiesti avuto riguardo agli accordi ed alle lavorazioni eseguite.

Deve, dunque, ritenersi che l'impresa *Elektra* di Franco Pravettoni avesse esattamente adempiuto alle obbligazioni nascenti dai contratti di subappalto relativi ai cantieri di largo Donegani e di via dei Missaglia e che avesse perciò diritto ad essere remunerata per l'opera prestata, entro i limiti in cui l'esistenza del credito può dirsi provata alla luce della disamina che precede, ovvero per:



- € 30.000,00 di cui alla fattura n. 47/2022, relativa al cantiere di largo Donegani;
 - € 42.898,10 di cui alla fattura n. 48/2022, relativa al cantiere di via dei Missaglia;
 - € 14.326,29 di cui alla fattura n. 4/2023, relativa al cantiere di largo Donegani;
 - € 70.000,00 di cui alla fattura n. 2/2023, relativa al cantiere di largo Donegani;
- vale a dire per complessivi € 157.224,39, somma che **Parte_1** deve dunque essere condannata a pagare a **Controparte_1** e a **CP_2** in qualità di eredi di **Parte_2**

Nulla può invece essere riconosciuto loro in relazione alla fattura n. 5/2023, anch'essa riconducibile al cantiere di largo Donegani e di importo pari a € 5.600,00, in quanto parte opposta non provava a quali prestazioni la stessa si riferisse e non rinvenendosi nella documentazione in atti alcun riferimento tale da poter stabilire *aliunde* l'effettiva esistenza del relativo credito.

Venendo, infine, ad esaminare le domande riconvenzionali formulate dalla società opponente, le stesse si rivelano entrambe destituite di fondamento e, come tali, da respingere.

Quanto al preteso diritto di **Parte_1** alla restituzione degli acconti versati in corso d'opera alla impresa *Elektra*, è sufficiente rilevare che nei contratti di subappalto *inter partes* non si riscontra alcuna pattuizione in tal senso e che neppure la restante documentazione prodotta in giudizio dalle parti offre conferma circa le allegazioni attoree al riguardo.

Quanto alla domanda risarcitoria formulata da parte attrice, la stessa risulta articolata in maniera estremamente generica, non circostanziata e non suffragata da prove a sostegno: secondo **Parte_1** i ritardi accumulati dagli eredi **CP_1** nel dare corso ai lavori ed il successivo abbandono definitivo dei cantieri le avrebbero cagionato un danno di immagine con ricadute in termini economici consistenti nella perdita di commesse.

Tuttavia, nulla prova le allegazioni attoree sul punto, né in termini di riscontri documentali (del tutto ininfluenti è il documento n. 8 offerto in comunicazione da **Parte_1** trattandosi di corrispondenza inviata dal difensore della stessa a quello della controparte, come tale inidoneo a fornire la prova dei fatti di causa), né, tantomeno, in termini testimoniali, non avendo parte opponente articolato alcun capitolo di prova orale rispetto a tale profilo della controversia.

Attesa la soccombenza di parte attrice opponente, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, la stessa deve altresì essere condannata a rifondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm. sulla base del valore del credito accertato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

accoglie in parte l'eccezione preliminare di arbitrato formulata da **Parte_1** e dichiara il proprio difetto di competenza con riguardo al credito afferente il cantiere di via Murat, oggetto di competenza arbitrale;

accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto; rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;

condanna **Parte_1** a pagare a **Controparte_1** e a **CP_2** in qualità di eredi di **Parte_2** il complessivo importo di € 157.224,39, oltre agli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;

condanna **Parte_1** a rifondere a **Controparte_1** e a **CP_2** in solido tra loro, le spese di lite, liquidate in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.

Busto Arsizio, 23.04.2025

Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino